

OGGETTO: Art. 60 L.R. N. 5/1995 - Organi di gestione delle Aziende USL.

L'Assessore all'Igiene e Sanità e Assistenza Sociale richiama la deliberazione assunta in data odierna con cui sono state costituite (con effetto dal 1° giugno 1995, ovvero, se posteriore, dalla data del giorno successivo a quello della pubblicazione della citata deliberazione e del conseguente decreto assessoriale attuativo nel Bollettino Ufficiale della Regione) le otto Aziende di cui all'art. 1, comma 2°, della L.R. n. 5 del 26.1.95, anche sulla base dei progetti di fusione previsti dall'art. 25 della già citata legge regionale, così come redatti e sottoscritti dai Commissari Straordinari.

Nel rilevare che conseguenzialmente vengono a cessare le funzioni dei Commissari Straordinari delle 22 USL della Regione, fa presente che sussistono, nelle more della nomina dei Direttori Generali, le condizioni previste dall'art. 60 della citata legge regionale.

Tale ultima norma testualmente recita:

"2. Nelle more del procedimento per la nomina dei Direttori Generali, si provvede con deliberazione della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e Assistenza Sociale, alla nomina di un Commissario straordinario per ciascuna delle Aziende, che esercita tutti i poteri spettanti al Direttore Generale";

"3. I Commissari straordinari sono scelti tra il personale con qualifica dirigenziale dell'Amministrazione regionale, delle Aziende USL e delle Aziende Ospedaliere, nonché tra gli attuali amministratori straordinari delle Unità Sanitarie Locali";

"4. Al Commissario straordinario dell'Azienda USL si applicano le disposizioni vigenti in materia di trattamento giuridico ed economico degli Amministratori straordinari delle Unità Sanitarie Locali".

L'Assessore propone che si tenga conto della circostanza che la nomina che oggi si appalesa necessaria è riferita ad un tempo assai breve e non sarebbe perciò produttivo proporre alle Aziende USL persona diversa da quella dell'attuale Commissario straordinario delle UU.SS.LL., in quanto un nuovo soggetto gestore non può in breve tempo impadronirsi del complesso e delicato meccanismo di funzionamento della struttura sanitaria con inevitabili ripercussioni sulla continuità dell'azione amministrativa e dell'assistenza sanitaria.

Ai fini dell'individuazione dei Commissari straordinari, coerentemente ai principi di trasparenza e di obiettività perseguiti dalla Giunta, l'Assessore propone che si proceda con riferimento a criteri oggettivi tali da assicurare l'imparzialità e precisamente che:

- a) per ciascuna Azienda USL venga nominato Commissario straordinario il Commissario ultimamente preposto alla gestione della USL già avente sede legale nel Comune individuato quale sede legale dell'Azienda USL medesima;



Regione Autonoma della Sardegna

- b) per l'Azienda N. 8, nella quale sono confluite due USL aventi sede legale in Cagliari, venga nominato il Commissario straordinario di una delle USL con sede in quel Comune, che abbia maggiore anzianità di carica come gestore di USL;
- c) ovviamente, ove la nuova Azienda USL coincida con l'ambito territoriale di una sola preesistente USL, venga nominato l'ultimo Commissario Straordinario.

Ove tali criteri trovassero accoglimento si propongono in attuazione degli stessi e ai sensi della normativa invocata, le seguenti nomine temporanee:

- per l'Azienda n. 1, con sede legale in Sassari, il Dr. Salvatore Carta, già Commissario Straordinario della USL N. 1 di SASSARI;
- per l'Azienda n. 2, con sede legale in Tempio, il Dr. Emanuele Sanna, già Commissario Straordinario della USL N. 3 di TEMPIO;
- per l'Azienda n. 3, con sede legale in Nuoro, il Dr. Pietro Paolo Murru, già Commissario Straordinario della USL N. 7 di NUORO;
- per l'Azienda n. 4, con sede legale in Lanusei, il Dr. Giuseppe Simula, già Commissario Straordinario della USL N. 9 di LANUSEI;
- per l'Azienda n. 5, con sede legale in Oristano, il Dr. Andrea Salaris, già Commissario Straordinario della USL N. 13 di ORISTANO;
- per l'Azienda n. 6, con sede legale in Sanluri, il Dr. Gerolamo Solina, già Commissario Straordinario della USL N. 19 di SANLURI;
- per l'Azienda n. 7, con sede legale in Carbonia, il Dr. Sergio Salis, già Commissario Straordinario della USL N. 17 di CARBONIA;
- per l'Azienda n. 8, con sede legale in Cagliari, il Dr. Iginio Meloni, già Commissario Straordinario della USL N. 20 di CAGLIARI;

Per quanto concerne la proposta relativa all'Azienda USL n. 2 l'Assessore rappresenta l'esigenza che l'esecutività della presente deliberazione venga subordinata all'accertamento della regolare procedura di votazione seguita dalla Conferenza dei sindaci per l'individuazione della sede per cui ci è stato richiesto il parere dell'Ufficio legale.

Si ribadisce che in materia di trattamento giuridico ed economico del Commissario dell'Azienda USL, si applicano le disposizioni in atto vigenti per gli Amministratori straordinari delle preesistenti Unità Sanitarie Locali.

La Giunta, udita la relazione dell'Assessore, dopo approfondita discussione la fa propria e

DELIBERA

in conformità alla proposta, nel testo che precede, stabilendo che tanto abbia efficacia a decorrere dalla data di costituzione delle Aziende USL.